# Gioco legale: tassazione e dichiarazione delle vincite

di Redazione

**Pubblicato il 23 Marzo 2022**

La **disciplina fiscale** del **gioco pubblico** include anche la **tassazione e la dichiarazione** delle **vincite**, comprese quelle derivanti dall'online.
A seconda della tipologia di gioco, la **percentuale** delle **imposte trattenute varia**, così come variano i **parametri** che stabiliscono **quando è necessario dichiarare l'importo della vincita** ai fini fiscali all'interno del modello 730 o Unico.

## Lotterie istantanee e giochi numerici a totalizzatore

Le aliquote di tassazione sulle vincite derivanti dal gioco sono cambiate nel tempo, con il succedersi delle varie manovre governative.

La *"flat tax "*, che fissava al 12% la tassazione delle vincite con importo superiore ai 500 euro sulle lotterie istantanee (come il Gratta & Vinci) e sui giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN, come il Superenalotto), è ora stata sostituita dalla **Legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

Dal 1° marzo 2020 il diritto di aliquota sui premi delle suddette lotterie nazionali è fissato al **20% sulla parte eccedente l'importo di 500,00 euro**.

Da questo tipo di tassazione restano **esclusi il Gioco del Lotto e del 18 e Lotto** per i quali, indipendentemente dalla somma vinta, l'aliquota sui premi è, rispettivamente, dell'8% e dell'11%.

Prima dell'entrata in vigore dell'attuale legge, la bozza del decreto ad essa collegato aveva previsto una tabella di tassazione che avrebbe imposto una formula di *"prelievo progressivo"*, consistente in


Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

percentuali scaglionate a seconda dell'importo della vincita, con aliquote così determinate: 15% per vincite tra 500 euro e 1.000 euro, 18% per vincite tra 1.000 euro e 10.000 euro, 21% per vincite tra 10.000 euro e 50.000 di euro, 23% per vincite tra 50.000 euro e 10 milioni di euro e 25% per vincite oltre i 10 milioni di euro.

## La normativa attuale in vigore è dunque quella stabilita dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

### New slot (AWP), videolottery (VLT) e gioco a distanza

Quando le vincite sono realizzate a distanza oppure attraverso apparecchi collegati in via telematica, ovvero nel caso delle slot machine (AWP) e videolottery (VLT) presenti nelle sedi terrestri e connesse a un sistema di elaborazione della rete, queste sono tassate con percentuali che hanno subito negli anni innalzamenti progressivi.

In questa fetta di comparto la **tracciabilità delle vincite** e il contenimento dell'evasione fiscale sono azioni rese ancor più necessarie dal crescente fenomeno dell'illegalità.

La misura rientra dunque nella più ampia attività di controllo del gioco pubblico, soprattutto se online.

A questo proposito va chiarito che è proibito proporre giochi con vincita in denaro senza essere concessionari, e dunque va verificato che anche quelli che si presentano all'utente come migliori casino online, siano in reale possesso del numero di licenza a 5 cifre rilasciato da ADM, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che controlla il gioco pubblico su incarico dello Stato.

La tassazione sui suddetti giochi viene calcolata sulla base del **PREU (Prelievo Erariale Unico)**, ed è **applicata alla fonte**, ovvero prima della riscossione dell'importo da parte del giocatore.

Le ritenute sulle vincite provenienti dalle attività di gioco a distanza e AWP e VLT entrano direttamente nelle casse erariali nelle percentuali rispettive del 24 % e dell'8,6%, così come stabilite dalla Legge di Bilancio 2021, la quale ha sostituito le disposizioni contenute nel Decreto Dignità, a partire dal 1° gennaio 2021.


*Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com*
*Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D*

La bozza del disegno di legge delega sul riordino del settore del gioco pubblico, approdata al Governo e in attesa di emanazione nei prossimi 12-18 mesi, prevede inoltre che i concessionari saranno obbligati a *"tracciare tutti i riversamenti provenienti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete di raccolta nonché dei pagamenti delle vincite"* (DDL S. 560 - Senato della Repubblica -XVIII Legislatura).

**La dichiarazione delle vincite**

Come si è detto, **le vincite vengono tassate alla fonte**, e dunque le stesse **non vanno dichiarate** nei modelli Unico e 730 ai fini fiscali.

Sia nel caso del gioco terrestre (agenzie, centri scommesse e altri locali adibiti) che nel caso delle piattaforme online, i**l ruolo di sostituto d'imposta è svolto dagli stessi concessionari** in possesso di licenza ADM e, dunque, pienamente legali.

Nel caso in cui la vincita derivi da un operatore non ADM, l'importo vinto andrebbe denunciato come **fonte di** *"redditi diversi"* e dunque sarebbe sottoposto a tassazione per l'intero ammontare e senza alcuna deduzione.

In realtà la dichiarazione stessa si configurerebbe come un'ammissione di colpevolezza rispetto alla pratica del gioco illegale, reato punibile ai sensi della legge n. 401-1989, art.4 con multa da 51 a 516 euro e con arresto fino a tre mesi.

Diverso è il caso della tassazione delle **vincite derivanti da una casa di gioco estera** legale.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 13038/21) ha stabilito che, al pari delle vincite in Italia, anche quelle effettuate in sale da gioco situate nei Paesi dell'UE non sono soggette a tassazione, non rientrando di fatto nella disciplina dei *"Redditi Diversi"* contenuta negli articoli 67 e 69 del Tuir.

Mercoledì 23 marzo 2022


*Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com*
*Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D*